

TRIBUNALE DI TRAPANI
PROTOCOLLO OPERATIVO IN TEMA DI
TENUTA DELL'ELENCO
E
LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
TRA

Il Tribunale di Trapani in persona del Presidente Dott.sa Alessandra Camassa

ED

Il Comune di Trapani nella qualità di Capofila del DSS 50 in persona del Sindaco dott. Giacomo Tranchida

L' Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia in persona del Presidente dott. Giuseppe Ciulla

viste le richieste trasmesse dal Comune di Trapani n.q. di Capofila del DSS 50 e dall' Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia

SI CONVIENE IL PRESENTE PROTOCOLLO
PREMBOLO – FINALITA' DEL PROTOCOLLO

La predisposizione del presente Protocollo operativo, in ossequio agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo del 15.3.23, intende da un lato delineare ed al contempo valorizzare l'istituto dell'Amministrazione di sostegno, a vantaggio e nell'interesse dei suoi beneficiari/utilizzatori, dall'altro investire della giusta responsabilità, oltre ai Professionisti Avvocati/praticanti Avvocati nominati, Commercialisti - Esperti contabili (che hanno sottoscritto il presente protocollo in data 12.12.2024) anche gli Assistenti Sociali Professionali, che decidano di assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno, richiamandoli all'impegno che tale comporta di un sistema di protezione giuridica, quale quello introdotto dalla Legge n. 6/2004, nella consapevolezza che l'assunzione dell'incarico comporta e si risolve essenzialmente in un'attività solidaristica, in cui però bisogna anche temperare l'esigenza di compensare economicamente l'ADS per le responsabilità e gli impegni assunti senza che ne assurga una corrispettività.

Premesso quanto sopra,

CONSIDERATO INOLTRE

- che le procedure per le amministrazioni di sostegno sono in costante aumento e che richiedono incombenze spesso delicate, non solo dal punto di vista sia dal punto di vista giuridico e contabile;
- che il Tribunale di Trapani ritiene all'uopo necessaria la formazione di un elenco di professionisti scelti cui affidare i relativi incarichi sia per le amministrazioni di sostegno che le tutele, ove si renda necessario nominare un soggetto estraneo alla cerchia dei familiari;
- che di conseguenza gli ordini in premessa hanno manifestato disponibilità a collaborare alla predisposizione dell'elenco di professionisti interessati alla nomina di amministratore di sostegno e di tutore, ed a tale scopo ne curerà la formazione organizzando convegni, seminari e corsi di aggiornamento, verificando i requisiti per ciascun Professionista e la permanenza di interesse a ricoprire l'incarico;

- che all'elenco di cui sopra attingeranno preferibilmente i giudici tutelari ai fini della scelta degli amministratori di sostegno e tutore, secondo i criteri di rotazione ed equilibrio degli incarichi;
- che appare opportuna la individuazione di tabelle orientative per la determinazione dell'equa indennità di tutori, curatori ed ADS, al fine di perseguire le seguenti finalità:
 - a) i soggetti tutelati o amministrati potranno prevedere in linea di massima i termini della possibile liquidazione a carico del loro patrimonio;
 - b) i Giudici Tutelari ed i Professionisti potranno avere riferimenti condivisi in sede di liquidazione dell'indennità, commisurata al patrimonio amministrato, e alle specifiche difficoltà dell'amministrazione;
 - c) il Pubblico Ministero potrà effettuare più rapida valutazione sulla congruità, quanto sopra premesso e considerato,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Trapani nella qualità di Capofila del DDS 50 e l'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia, sulla base iniziale dei dati e delle candidature già presentate con la adesione alla form online già diffusa in esito alla sottoscrizione del protocollo del 15 marzo 2023, predisporranno gli elenchi dei propri candidati amministratori di sostegno, composto da coloro che faranno specifica richiesta di iscrizione e che frequenteranno appositi corsi di formazione organizzati dallo stesso Ordine/Ente sottoscrittore.
2. I Professionisti inseriti nell'Elenco devono osservare i principi generali di competenza, aggiornamento, nonché di lealtà e correttezza.
3. Ciascun Ordine/Ente sottoscrittore trasmetterà semestralmente l'elenco dei professionisti che hanno presentato domanda al Presidente del Tribunale.
4. I giudici preferibilmente terranno conto dell'elenco formato da ciascun Ordine/Ente sottoscrittore per la nomina dei professionisti come amministratori di sostegno, in considerazione della tipologia della procedura esaminata e dell'esperienza, secondo criteri di rotazione e competenza.
5. Quali parametri per la liquidazione del predetto indennizzo, sono individuati i criteri quali le esigenze di cura e di tutela della persona, l'entità del patrimonio e le difficoltà incontrate nell'amministrazione dello stesso, nonché la durata dell'incarico ed i risultati conseguiti;
6. Il criterio dell'entità del patrimonio e quello della durata dell'incarico hanno natura oggettiva poiché, quanto al primo, in ottemperanza all'obbligo di rendicontazione di cui l'art. 380 CC, il Giudice viene reso edotto dell'entità dei beni del beneficiario.
7. Il criterio delle esigenze di cura, della difficoltà dell'amministrazione e dei risultati conseguiti è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare che considererà gli aspetti e le difficoltà sorte nella gestione della procedura, di carattere non esclusivamente patrimoniale.

*** ** ***

Opportuna appare, pertanto, l'elaborazione di una tabella per la liquidazione delle indennità sulla base dei criteri che seguono.

1. Patrimonio liquido

Il calcolo dell'indennità viene elaborato secondo la tabella di seguito allegata, sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli o polizze e canoni di locazione). Nell'individuazione dello scaglione di riferimento, il Giudice Tutelare valuterà il

flusso delle entrate annuo in rapporto alle uscite, ovvero se trattasi di patrimonio statico o dinamico.

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido rappresenterà la base per la liquidazione come da prospetto di tabella che segue.

2.La complessità dell'attività.

Calcolata la somma base, spetta alla scelta discrezionale del Giudice Tutelare aumentare o diminuire la medesima fino alla metà in considerazione della consistenza del patrimonio immobiliare (a tal fine si farà riferimento ai valori O.M.I. per il calcolo del valore da considerare al momento della redazione dell'inventario iniziale e al successivo rendiconto annuale presentato), della manutenzione e gestione dello stesso, delle attività di carattere straordinario compiute dall'ads (es.: vendita/acquisto di beni immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziale stragiudiziale), nonché della gestione dell'amministrazione in situazioni di alta conflittualità familiare.

Ai fini dell'aumento della somma base, il Giudice Tutelare terrà conto anche di difficoltà inerenti alla cura della persona (es.: particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, sistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in situazioni di emarginazione), nonché nei casi in cui l'operato dell'amministratore ha prodotto un incremento del patrimonio del beneficiario.

A tal fine l'amministratore/tutore si impegna a documentare debitamente in ogni relazione e/o rendicontazione trasmessa al Giudice Tutelare le attività compiute nella gestione degli interessi dell'amministrato.

In caso di situazione di liquidità inferiore ad € 3.000,00 non è prevista alcuna liquidazione. Verranno in ogni caso rimborsate le spese anticipate dall'amministratore/tutore, ove documentate, appena il patrimonio dell'amministrato lo consentirà.

A tal fine il Presidente del Tribunale di Trapani, il Sindaco del Comune di Trapani n.q. di Capofila del DSS50 ed il Presidente dell' Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia approvano le seguenti tabelle per le liquidazioni dell'indennità dei tutori/amministratori di sostegno, da applicare secondo il criterio progressivo per scaglioni

Compendio patrimoniale mobiliare (da intendersi come patrimonio disponibile o investito al momento della richiesta della liquidazione della indennità)	Liquidazione indennità	Variazione in aumento in considerazione e del patrimonio immobiliare, della gestione, delle difficoltà in genere.	Variazione in diminuzione in considerazione del patrimonio immobiliare, e/o della mancanza di attività significativa di gestione
Fino ad € 3000,00	Solo rimborso spese	nessuna	
Da € 3.000,01 a € 30.000,00	10%	Fino a + 50%	Fino a -50%
Da € 30.000,01 a € 50.000	Da € 2.000,00 ad € 3.500,00	Fino a + 50%	Fino a -50%

da € 50.001 a € 100.000,00	Da € 3.500,00 fino ad € 6.000,00	Fino a + 50%	Fino a -50%
Da € 100.000,01 a € 300.000,00	Da € 6.000,00 fino ad € 12.500,00	Fino a + 50%	Fino a -50%
Da € 300.000,01 a € 500.000,00	Da € 9.000,00 fino ad € 9.000,00	Fino a + 50%	Fino a -50%
Da 500.000,01 a € 750.000,00	Da € 12.500,00 fino ad € 15.000,00	Fino a + 50%	Fino a -50%
Da € 750.000,01 a 1.000.000,00	Da € 15.000,00 fino ad € 18.000,00	Fino a + 50%	Fino a + 50%
Oltre 1.000.000,01	Fino al 2%	Fino a +50%	Fino a -50%

Annualmente deve essere depositato rendiconto analitico dell'attività svolta con le risultanze di quanto a saldo, con il deposito della documentazione richiamata con riferimento a quanto svolto in via straordinaria.

Dovrà essere depositata altresì l'istanza per la liquidazione dei compensi.

All'esito del vaglio, laddove ritenuto congruo e salve richieste di integrazione, il GT approverà il rendiconto e con separato decreto liquiderà l'indennità dell'ADS con i criteri sopra individuati.

La mancata richiesta per un anno non implica rinuncia; ma neppure da diritto ad una richiesta raddoppiata per l'anno successivo.

Il Giudice Tutelare in ogni caso potrà discostarsi dai valori sopra indicati tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, indicate nel provvedimento.

Fermi i provvedimenti fin qui adottati per le singole procedure, il presente testo verrà utilizzato con riferimento a tutte le procedure di ADS, comprese quelle già pendenti alla data di sua sottoscrizione.

Le parti firmatarie convengono di procedere a verifiche periodiche circa l'efficacia del presente accordo, al fine di apportarvi le opportune correzioni.

L'attività non comporta alcun onere sia per l'amministrazione della giustizia che per il Comune di Trapani n.q. di Capofila del DSS 50 e per l'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia.

Il presente protocollo è stato redatto con la cooperazione dei sottoscrittori, della d.ssa Arianna Lo Vasco e dei Giudici tutelari dottori Hamel, Lipari e Porrovecchio.

Trapani, lì

Il Presidente del Tribunale di Trapani
Dott.ssa Alessandra Camassa

Il Sindaco del Comune di Trapani n.q. di Capofila del DSS50
Dott. Giacomo Tranchida

Il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Sicilia
Dott. Giuseppe Ciulla